

REGOLAMENTO SUI MEZZI PUBBLICITARI

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 - Ambiti di applicazione	4
Art. 3 - Tipologie edilizie ed architettoniche di riferimento	4
CAPO II° - DEFINIZIONI	4
Art. 4 – Insegna di esercizio	4
Art. 5 - Insegna non di esercizio	5
Art. 6 - Preinsegna	5
Art. 7 - Sorgente luminosa	5
Art. 8 - Cartello.....	5
Art. 9 - Striscione – locandina - standardo	5
Art. 10 - Segno orizzontale reclamistico	5
Art. 11 - Impianto di pubblicità o propaganda.....	5
Art. 12 - Manifesto.....	5
Art. 13 - Impianti per affissioni.....	6
Art. 14 - Targa.....	6
Art. 15 - Bacheca.....	6
Art. 16 - Tende solari - Tettoie / Tettucci rigidi	6
Art. 17 - Segnali di indicazione	6
Art. 18 - Dipinto murale	6
Art. 19 - Impianti pubblicitari di servizio	7
Art. 20 - Pubblicità temporanea	7
Art. 21 - Cavalletti pubblicitari	8
Art. 22 - Collocazione di mezzi pubblicitari sulle recinzioni di cantieri edili e su ponteggi. ..	8
Art. 23 - "Altri mezzi pubblicitari"	8
Art. 24 - Pubblicità ordinaria	8
CAPO III° - CARATTERISTICHE	9
Art. 25 - Dimensioni	9
Art. 26 - Caratteristiche dei supporti.....	9
Art. 27 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi.....	9
CAPO IV° - CLASSIFICAZIONE DELLE INSEGNE E DELLE TENDE SOLARI.....	9
Art. 28 - Insegne di esercizio.....	9
Art. 29 - Insegne non di esercizio	10
Art. 30 - Tende solari	10
CAPO V° - LIMITAZIONI.....	10
Art. 31 - Limitazioni generali	10
Art. 32 - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza.....	13
Art. 33 - Limitazioni per le insegne di esercizio	14
Art. 34 - Limitazioni per i cartelli e gli "altri mezzi pubblicitari"	14
Art. 35 - Limitazioni per gli impianti pubblicitari di servizio	14
Art. 36 - Limitazioni per i cartelli e altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile.	15
Art. 37 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.....	15
CAPO VI° - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	15
Art. 38 - Insegne e mezzi pubblicitari soggetti ad autorizzazione	15
Art. 39 - Competenza al rilascio dell'autorizzazione.....	15
Art. 40 - Presentazione della domanda al Comune	16
Art. 41 - Rilascio dell'autorizzazione	16
Art. 42 - Interventi di sostituzione e modifica	16
Art. 43 - Termine di validità dell'autorizzazione.....	16
Art. 44 - Rinnovo dell'autorizzazione	16

Art. 45 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	17
Art. 46 - Targhette di identificazione	17
Art. 47 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione	17
Art. 48 - Rimozione	18
CAPO VII° - SANZIONI ED INIZIATIVE SPECIALI	18
Art. 49 - Sanzioni.....	18
Art. 50 - Iniziative speciali	18
CAPO VIII° - NORME FINALI	18
Art. 51 - Adeguamento alla normativa	18
Art. 52 - Prescrizioni Ubicative	18
Art. 53 - Norme finali.....	19

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il Piano disciplina la distribuzione dei mezzi pubblicitari, definiti nel seguente Capo II, su tutto il territorio comunale nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e s. m. ed i., al D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495 e s.m. e i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), al D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e s. m. ed i. e del Regolamento comunale di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
2. Inoltre disciplina la pubblicità ordinaria (insegne di esercizio e non di esercizio), gli arredi, le tende solari, le bacheche, le tabelle e le preinsegne.

Art. 2 - Ambiti di applicazione

1. Ai fini del presente Piano il territorio comunale si intende suddiviso nelle seguenti aree individuate dal P.R.G. vigente:
 - I. Aree di conservazione (Centro Storico; tessuti storici frazionali; ambiti di conservazione; edifici notevoli in area agricola);
 - II. Aree di tutela [vincolate ai sensi della Parte Seconda - Beni Culturali D.Lgs. n°42/04, tutelate ai sensi dell'art.134 del sopra citato D.Lgs. 42/04, tutelate ai sensi del D.M. 1/8/85 (Strada dei Vini, Oasi del Tanaro, Boschi di Valmanera) e segnalate ai sensi dell'art.24 della L.R.56/77. e s.m. ed i.];
 - III. Aree residenziali (di consolidamento, di trasformazione e di nuovo impianto) e aree turistico-ricettive-sportive;
 - IV. Aree a prevalente destinazione commerciale;
 - V. Aree produttive a prevalente destinazione industriale e artigianale (di riordino e di completamento, di nuovo impianto);
 - VI. Aree agricole;
 - VII. Diretrici principali e accessi alla città.

Art. 3 - Tipologie edilizie ed architettoniche di riferimento

1. Nel presente regolamento si tengono in considerazione le tipologie edilizie ed architettoniche dei lotti edificati, così come classificate dalla tabella dell'art.17 delle N.T.A del vigente P.R.G. alla finca "Tipi di interventi ammessi" ed individuate nelle tavole di P.R.G., classificandoli per tipo di lotto nel modo seguente:
 - A. edifici di valore monumentale, vincolati ex legge 1089/1939;
 - B. edifici di valore storico artistico, segnalati e non, ex art.24 L.R. 56/77 e s. m. i.;
 - C. edifici di valore storico documentario;
 - D. edifici di valore documentario;
 - E. edifici privi di valore documentario.

CAPO II° - DEFINIZIONI

Art. 4 – Insegna di esercizio

1. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 5 - Insegna non di esercizio

1. Si definisce "insegna non di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata da materiali di qualsiasi natura esposta in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia che contenga l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati. Può contenere oltre alla descrizione dell'attività anche un messaggio pubblicitario, può essere luminosa per luce propria, diretta, riflessa, e-o non luminosa.

Art. 6 - Preinsegna

1. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Art. 7 - Sorgente luminosa

1. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Art. 8 - Cartello

1. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. . Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.

Art. 9 - Striscione – locandina - stendardo

1. Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Art. 10 - Segno orizzontale reclamistico

1. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Art. 11 - Impianto di pubblicità o propaganda

1. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 12 - Manifesto

1. Si definisce "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o

propagandistici; può essere posto in opera per sovrapposizioni su idoneo impianto pubblicitario per affissioni, o su strutture murarie, o su altri supporti comunque diversi da cartelli o da altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

Art. 13 - Impianti per affissioni

1. Si definiscono “impianti per affissioni”, diversi dai cartelli di cui all’art. 8, i manufatti destinati all’affissione, cioè finalizzati alla sovrapposizione di manifesti pubblicitari, avvisi, fotografie, ecc. Possono essere pubblici o privati; il loro formato si sviluppa su multipli di cm. 70x100 fino ad un massimo di cm. 600x300.

2. Si distinguono in:

- a) Stendardo: impianto bifacciale, collocato su pali, con dimensioni di cm. 100x140, cm. 200x140, cm. 140x200, o misure simili;
- b) Tabella: quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, con dimensioni di cm. 70x100 o multiple;
- c) Poster: impianto mono o bifacciale, collocato a muro o su pali, con dimensioni massime di cm. 600x300. Può essere luminoso per luce indiretta.

Art. 14 - Targa

1. Si definisce “targa” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata in materiale di qualsiasi natura, installata esclusivamente presso l’ingresso della sede dell’attività a cui si riferisce; è utilizzabile solo su una facciata ed è posta in opera in aderenza alla struttura muraria dell’ingresso.

Art. 15 - Bacheca

1. Si definisce “bacheca” il manufatto supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato all’affissione pubblicitaria o all’esposizione, tramite applicazioni per sovrapposizione all’interno della stessa, di messaggi relativi all’attività sociale o propagandistica. Nel caso specifico si è associata la tipologia di “bacheca” alla tipologia di “stendardo” o “tabella” con le relative dimensioni. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.

Art. 16 - Tende solari - Tettoie / Tettucci rigidi

1. Si definiscono “tende solari” i manufatti, mobili o semimobili, in tessuto o altri materiali, posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi.

2. Sono formate da un telaio rivestito da tessuto, o altri materiali, con o senza messaggi pubblicitari.

3. Si definiscono tettoie o tettucci rigidi i manufatti fissi, con o senza messaggi pubblicitari, posti esternamente a protezione di vetrine od ingressi.

Art. 17 - Segnali di indicazione

1. Si definiscono “segnali di indicazione” quei segnali che forniscono agli utenti della strada informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione, nonché per l’individuazione di itinerari, località, servizi ed impianti stradali.

Art. 18 - Dipinto murale

1. Si definisce “dipinto murale” qualunque dipinto finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Art. 19 - Impianti pubblicitari di servizio

1. Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
2. Si definisce “pensilina” la struttura di arredo urbano per la copertura delle aree di attesa dei mezzi pubblici, rigidamente vincolata al suolo e completata da spazi finalizzati alla diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere completata da impianto di illuminazione diretto o indiretto.
3. Si definisce “palina attesa bus” la struttura bifacciale per la segnalazione dei transiti e delle fermate dei mezzi pubblici, può essere posta su palo o a muro ed è completata da un unico spazio finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari. Sull'altro lato dell'impianto sono inserite le informazioni relative a mezzi pubblici. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.
4. Si definisce “Orologio – termometro” la struttura di arredo urbano, su palo o su muro, finalizzata alla fornitura di servizio; può essere completata da uno spazio mono o bifacciale atto alla diffusione dei messaggi pubblicitari. Può essere luminosa per luce propria.
5. Si definisce “quadro turistico” l'elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio, installato su palo o su parete, assimilabile alla tipologia di “Cartello” può supportare appositi spazi idonei all'esposizione di messaggi pubblicitari. È caratterizzato dalla presenza di cartografie, piante ed indicazioni utili legate alla fruizione di servizi e del territorio.
6. Si definisce “transenna parapedonale” l'elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio quale la delimitazione e la protezione di marciapiedi e spazi ad uso pedonale. Vincolato al suolo può essere composto da uno o più elementi e da spazi mono o bifacciali predisposti alla diffusione di messaggi pubblicitari. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.
7. L'installazione della pubblicità sugli impianti pubblicitari previsti dal presente articolo è consentita unicamente mediante stipula di apposita convenzione con le ditte aggiudicatrici.

Art. 20 - Pubblicità temporanea

1. L'impianto pubblicitario temporaneo è un manufatto che, indipendentemente dal supporto impiegato per l'esposizione del messaggio, per le caratteristiche costruttive e le modalità di posa in opera, non abbia carattere di oggettiva stabilità e sia destinato a svolgere la sua attività pubblicitaria in un arco temporale limitato.
2. In occasione di manifestazioni pubbliche o private, di interesse generale, nonché in occasione di particolari manifestazioni commerciali, sono consentite forme pubblicitarie da concordare di volta in volta con l'Ufficio Comunale competente, secondo esigenze di rispetto ambientale e tenendo conto delle zonizzazioni urbanistiche e delle caratteristiche storiche degli edifici circostanti.
3. Nelle Aree di conservazione ed Aree di tutela non è ammessa pubblicità temporanea commerciale. Sono fatte salve situazioni eccezionali per attività, quali vendite di interi stabili, cessazioni o cambi di gestione di esercizi, per le quali è possibile collocare mezzi pubblicitari sulle facciate relative all'attività interessata.
4. La durata massima della pubblicità è fissata in 30 giorni. Una stessa ditta, tra una domanda di posa di pubblicità temporanea, in un determinato sito, e la successiva deve lasciare intercorrere almeno 15 giorni.

5. In caso di manifestazioni non commerciali la posa dei mezzi pubblicitari può precedere l'iniziativa di 7 giorni e durare fino ad un massimo di 3 giorni oltre il termine della stessa.
6. È facoltà dell'Amministrazione chiedere un deposito cauzionale, d'importo adeguato, a garanzia della successiva completa rimozione dei mezzi pubblicitari temporanei, o per danni causati dagli stessi, o per la copertura degli oneri derivanti dall'intervento di "Tecnici Reperibili" in situazioni di pericolo causate dagli impianti in questione.
7. I manufatti devono lasciare uno spazio libero, per il passaggio pedonale, di almeno 1,50 mt. intorno alla struttura stessa.

Art. 21 - Cavalletti pubblicitari

1. Si intende per cavalletto pubblicitario, il manufatto che, indipendentemente dal supporto impiegato per l'esposizione del messaggio, per le caratteristiche costruttive e le modalità di posa in opera, non abbia carattere di oggettiva stabilità e sia suscettibile di essere rimosso alla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.
2. L'utilizzo dei cavalletti pubblicitari è consentito solo in prossimità dell'esercizio a cui si riferisce e in numero non superiore a due.

Art. 22 - Collocazione di mezzi pubblicitari sulle recinzioni di cantieri edili e su ponteggi.

1. La copertura dei ponteggi utilizzati per lavori edili su edifici può servire alla diffusione di messaggi pubblicitari pittorici, e può essere illuminata. In tali casi la pubblicità è consentita, nella misura massima di mt. (1,40 x 2,00), a condizione che venga riprodotto integralmente, a copertura totale dei ponteggi, il prospetto dell'immobile soggetto ai lavori o siano adottate soluzioni idonee per la schermatura visiva dei ponteggi stessi.
2. Ciascun supporto affissivo dovrà essere munito di contrassegno identificativo rilasciato all'atto dell'autorizzazione dall'Amministrazione Comunale.
3. La posa di mezzi pubblicitari, su ponteggi edili e/o altre strutture di cantiere, relativi a ditte od a materiali inerenti il cantiere, è consentita, senza la necessità di chiedere l'autorizzazione, fino alla concorrenza complessiva di mq. 6,00. È comunque necessario provvedere, se dovuto, al pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

Art. 23 - "Altri mezzi pubblicitari"

1. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio, le bacheche, i dipinti murali, i segnali di indicazione, la pubblicità temporanea, i cavalletti pubblicitari e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità con il termine "altri mezzi pubblicitari".

Art. 24 - Pubblicità ordinaria

1. La pubblicità ordinaria si divide in :
 - a) mezzi pubblicitari ordinari di esercizio.
 - b) mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio.
2. Si intendono mezzi pubblicitari ordinari di esercizio le scritte, le tabelle e simili, a carattere non temporaneo, esposte direttamente nella sede dell'esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio e la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.
3. Si intendono mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio le scritte, i simboli o altri impianti, a carattere non temporaneo, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

CAPO III° - CARATTERISTICHE

Art. 25 - Dimensioni

1. I cartelli e "altri mezzi pubblicitari" installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste nella Parte IV del "Piano degli Impianti".

Art. 26 - Caratteristiche dei supporti

1. I supporti per gli impianti di affissione devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche previste nelle schede tecniche contenute nella Parte IV del "Piano degli Impianti".

Art. 27 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli "altri mezzi pubblicitari" luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti all'interno dei centri abitati possono avere luce intermittente e intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, purché non producano abbagliamento.

2. L'utilizzo di luce intermittente e a messaggio variabile è ammessa per tutti i mezzi pubblicitari tranne che nelle aree di conservazione e in quelle con caratteristiche ambientali e paesaggistiche.

CAPO IV° - CLASSIFICAZIONE DELLE INSEGNE E DELLE TENDE SOLARI

Art. 28 - Insegne di esercizio

1. Classificazioni dell'insegna di esercizio:

- **NON LUMINOSA**

- **LUMINOSA** (Luminosità diretta = **D** - Riflessa = **R** - Propria = **P**)

a) Cassonetto (Luminoso **P-D** / non luminoso)

- Frontale
- A bandiera o a stendardo
- Frontale continuo
- Frontale con lettere ritagliate
- Sagomato
- A messaggio variabile

b) Filamento – Neon (Luminoso **P**)

- Frontale
- A bandiera o a stendardo

c) Lettere Singole Scatolate (Luminose **P-R-D** / Non luminose)

- Frontali
- A bandiera o a stendardo

d) Proiezioni, Illuminazioni Varie (Luminose **P**)

- Laser, messaggi variabili elettronici o altro

e) Insegna Normale o Plancia (Luminosa **D** - Non luminosa)

- Frontale
- Frontale continua
- A bandiera o a stendardo

f) Placca o Scudo (Luminosa **D** – Non luminosa)

- Frontale

- A bandiera o a braccio
- Angolare o cantonale
- g) Vetrofanie E Vetrografie (Non luminose)
 - Vetrofanie
 - Vetrografie
- h) Altre (Non luminose)
 - Insegne murali dipinte
 - Iscrizioni supergrafiche
 - Trompe l'oeil

Art. 29 - Insegne non di esercizio

1. Classificazioni dell'insegna non di esercizio: -

- **NON LUMINOSA**
 - **LUMINOSA** (Luminosità diretta = **D** - Riflessa = **R** - Propria = **P**)
- a) Cassonetto (Luminoso **P-D** / non luminoso)
 - A pastorale o a bandiera su palo
 - A totem o multiplo verticale
 - Frontale su palo
 - Multiplo su palo
 - b) Filamento – Neon (Luminoso **P**)
 - A bandiera su palo
 - c) Lettere Singole Scatolate (Luminose **P-R** / Non luminose)
 - A bandiera su palo
 - Multiple su palo
 - d) Insegna Normale o Plancia (Luminosa **D** - Non luminosa)
 - Su palo
 - e) Placca o Scudo (Luminosa **D** – Non luminosa)
 - Su palo

Art. 30 - Tende solari

1. Le tende solari si classificano in:
- a padiglione o a pantalera, con o senza fianchetti rimovibili ;
 - a capotte ;
 - verticali per portici ;
 - verticali per aperture di porte e finestre.

CAPO V° - LIMITAZIONI

Art. 31 - Limitazioni generali

1. Nelle aree verdi di parchi e giardini, nei percorsi interni degli stessi e sugli alberi non è consentita la collocazione di mezzi pubblicitari ad eccezione di quelle poste su elementi di arredo urbano.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1 è ammessa l'installazione nelle aree verdi di parchi e giardini e nei percorsi interni degli stessi di mezzi pubblicitari temporanei relativi ad iniziative di pubblico interesse, non commerciali, promosse da Regioni, Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Società, anche private, aventi finalità prive di lucro, di prevalente interesse pubblico.

3. Le insegne ed i mezzi pubblicitari sono vietati in facciata (dalla fascia marca-basamento fino al cornicione), su terrazzi, balconi e loro parapetti, trasversalmente ai portici e sulle arcate di testa, sulle recinzioni e sui tetti, fatte salve le insegne storiche di particolare valore artistico.

4. In deroga al divieto di cui al comma 3 è ammessa, ad esclusione delle aree I - II, l'installazione di insegne poste su tetti e recinzioni di fabbricati a prevalente destinazione produttiva, commerciale, direzionale, turistica, ricettiva, sportiva e nelle strutture sanitarie (case di cura, gabinetti, ambulatori mono e polispecialistici). Non devono riportare grafici, disegni o figure, ad eccezione dell'eventuale "logo" o del simbolo che segnali, laddove esista, un servizio di "pronto soccorso".

Sono ammessi "gli altri mezzi pubblicitari" in facciata, su terrazzi, balconi e loro parapetti, sulle recinzioni e sui tetti purché a carattere temporaneo.

5. È vietata la manomissione, la modifica di materiali, finiture, forme delle insegne, bacheche, chioschi, vetrine di valore storico ambientale, come censite dalla Regione Piemonte - Settore Beni Culturali - e come localizzate nelle cartografie del Piano del Decoro Urbano.

6. È consentita la posa nel vano finestra di insegne, bacheche, cartelli o "altri mezzi pubblicitari" nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

7. L'esposizione di striscioni recanti pubblicità commerciale è vietata nelle aree I e II (di conservazione e di tutela). Sul resto del territorio è ammessa purché contenuta nelle misure massime di metri (8 x 1) ed altezza minima dal suolo di 5,10 metri.

8. L'installazione delle insegne è limitata dalle seguenti disposizioni:

a) insegne di esercizio – Può essere inserito un solo mezzo pubblicitario aggiuntivo oltre l'insegna principale.

b) Cassonetto luminoso – è consentito in tutto il territorio, ad esclusione delle aree I-II-VI, e dovrà essere contenuto nel vano vetrina od immediatamente sopra di esso, nella proiezione degli stipiti. La sporgenza massima dal filo fabbricato dovrà essere contenuta in cm. 15. Nel Centro Storico e negli ambiti di conservazione, è limitato agli edifici ricompresi nei lotti di tipo "E" purché contenuto nel vano vetrina o all'interno dell'esercizio.

c) Filamento/Neon – è consentito in tutto il territorio. Non è ammessa la tipologia a bandiera.

d) Lettere singole scatolate - sono consentite in tutto il territorio. Nelle aree I-II-VI sono ammesse a condizione che siano limitate nelle parti basamentali del fabbricato e inserite secondo criteri di rispetto delle tipologie e decorazioni architettoniche. Nelle altre zone è ammessa la tipologia a bandiera.

e) Proiezioni e illuminazioni varie - L'uso delle proiezioni (laser o altro) di messaggi pubblicitari in adiacenza dell'esercizio è consentito su tutto il territorio comunale nel rispetto delle normative vigenti. L'illuminazione diretta di insegne, tipo targhe, scudi, plance ecc., dovrà essere effettuata con proiettori, con grado di protezione = > IP 55, con potenza massima del corpo illuminante di 100 Watt, con intensità luminosa non superiore a 150 candele per metro quadrato e che, comunque, non provochi abbagliamento.

f) Insegna frontale a plancia: deve essere contenuta nel vano vetrina o superiormente entro i limiti definiti dalle proiezioni verticali degli stipiti.

g) insegna frontale continua: non sono ammesse nelle aree I-II. Sono possibili solo ripristini di quelle esistenti storicamente documentate.

h) Insegna a bandiera e/o stendardo: se posizionata su percorsi esclusivamente pedonali o su marciapiedi, dovrà avere un'altezza minima da terra di mt. 3,00, la parte superiore dell'insegna non dovrà superare il 1° davanzale e la sporgenza massima, rapportata allo stato dei luoghi, dovrà essere contenuta nel marciapiede e non superare i

mt. 2,00. Su percorsi privi di marciapiede, su sedi stradali o passaggi accessibili a veicoli dovrà avere un'altezza minima da terra di mt. 5,10 salvo l'esistenza di manufatti e/o segnaletica che permettano un'altezza inferiore.

i) Insegna frontale a placca o scudo: è ammessa nelle parti basamentali del fabbricato e inserita secondo criteri di rispetto delle tipologie e decorazioni architettoniche. La superficie deve essere $= < 1,50$ mq.

j) Insegna angolare: è ammessa con il limite superiore sotto la proiezione orizzontale del primo davanzale; deve essere limitata alle parti basamentali del fabbricato ed inserita secondo criteri di rispetto delle tipologie e decorazioni architettoniche. La superficie deve essere $= < 1,00$ mq.

k) Vetrofanie/Vetrografie - Sono consentite su tutto il territorio comunale. Negli edifici ricompresi nei lotti di tipo A, B e C, la superficie complessiva non deve superare il 20% della superficie della vetrina.

l) Insegne murali dipinte - sono ammesse se inserite negli elementi architettonici di facciata e circoscritte alle parti basamentali; devono utilizzare la tavolozza dei colori della Città di Asti. La superficie deve essere $= < 3,00$ mq.

m) Iscrizioni supergrafiche - sono escluse le aree di conservazione e aree tutelate. La superficie deve essere $= > 5,00$ mq.

n) Trompe l'oeil: è ammesso in tutte le zone. Deve essere presentato, all'ufficio competente, un apposito progetto architettonico corredato di foto dei luoghi e rappresentazioni in scala dello stato di fatto e di progetto.

o) Insegna su palo: è consentita su tutto il territorio comunale con esclusione delle aree I-II e, nelle aree III-IV-V-VI-VII, con le seguenti limitazioni:

- Il palo deve essere installato su suolo privato;
- L'insegna, se posizionata su marciapiedi, dovrà avere un'altezza minima da terra di mt. 3,00;
- L'insegna, se sporgente su strada, dovrà avere un'altezza minima da terra di mt. 5,10;
- in caso di installazione di palo su suolo pubblico, è richiesta una cauzione, di importo da definire in relazione al caso specifico, a garanzia della successiva rimozione dell'impianto, del sottostante basamento, smaltimento materiali di risulta e ripristino del suolo. Lo svincolo di tale cauzione avverrà successivamente alla rimozione dell'impianto e verifica, da parte degli uffici comunali, dell'avvenuto ripristino del suolo a regola d'arte.

9. L'installazione delle targhe è limitata dalle seguenti disposizioni:

- a) la posa di targhe professionali e d'esercizio deve essere relativa ad attività consentite dalle normative vigenti in materia;
- b) le targhe di circoli, associazioni, ecc., devono contenere la sola denominazione sociale ed essere prive di forme pubblicitarie;
- c) le dimensioni siano $= < \text{cm. } (40 \times 30)$ e forma e materiali siano compatibili con le tipologie architettoniche degli edifici su cui vengono installate. Sono fatte salve forme particolari o dimensioni differenti previste per legge. Nelle aree I e II e su edifici di tipo "A" e "B" viene data preferenza all'ottone.

10. la posa di tende solari è consentita ai titolari di esercizi posti al piano terreno; devono essere collocate nella proiezione verticale degli stipiti. Le tende dovranno avere un'altezza minima, dalla quota del marciapiede, di mt. 2,20, comprese le parti mobili, ed un oggetto inferiore alla larghezza del marciapiede di almeno cm. 20 e, comunque, non superiore a mt. 2,00. In strade prive di marciapiede rialzato l'oggetto delle tende non dovrà sporgere oltre mt. 1,00, sempre che ciò non comporti intralcio alla viabilità. Nelle aree I e II, possono essere posate esclusivamente tende del tipo a padiglione o a pantalera, in tessuto, di colore beige (RAL 1013) e devono essere collocate internamente

al vano vetrina, o al di sopra del predetto vano, purché contenute nella proiezione verticale degli stipiti. Eventuali loghi e/o scritte, non pubblicitarie, attinenti l'attività sono autorizzabili purché di superficie contenuta in mq. 0,50. Le tende da installare su differenti vetrine di un medesimo prospetto dovranno essere progettate e realizzate con materiali, forme e colori coordinati, nel rispetto di eventuali preesistenze.

La posa di tende solari verticali, per portici, è ammessa su tutto il territorio comunale a condizione che siano coordinate tra loro per forma, materiali e colore, non compromettano la visibilità della tipologia architettonica porticata e siano di tipo mobile o removibile in altezza. Le tende dovranno avere un'altezza minima, dalla quota del marciapiede, di mt. 2,20 comprese le parti mobili. Nel caso di apertura ad arco la tenda dovrà essere collocata all'imposta dell'arco e non superarne la corda. Loghi e/o scritte, non pubblicitarie, attinenti l'attività sono autorizzabili purché di superficie contenuta in mq. 0,75.

11. L'installazione di bacheche e tabelle è ammessa, su tutto il territorio comunale, purché in vicinanza della sede dell'attività. Nelle aree I, II e VII, Forme, materiali e colori, devono essere compatibili con il piano del Decoro Urbano e la superficie deve essere contenuta entro mq. 2,50 con uno sporto massimo, dalle parti in muratura, di 12 cm. Le bacheche e tabelle per informazioni quotidiane (es.: menù degli esercizi pubblici) devono avere forme e materiali compatibili con il piano del Decoro Urbano.

12. L'installazione delle preinsegne è limitato dalle seguenti disposizioni:

sono ammesse su tutto il territorio comunale, ma nel Centro Abitato l'uso delle preinsegne è fortemente limitato. Qualora, per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo, per risolvere problematiche di rintracciabilità a livello di quartiere, sono autorizzabili al massimo tre posizioni, al fine di evitare informazioni "eccessive e/o superflue" o la realizzazione di "percorsi". Per l'Area I forme, materiali e colori devono essere conformi al Piano del Decoro Urbano.

13. L'installazione dei cavalletti pubblicitari è limitato dalle seguenti disposizioni:

per risolvere problematiche di rintracciabilità, legate all'apertura di nuove attività od al cambio di gestione, e connesse esclusivamente alla viabilità pedonale, è prevista la posa di cavalletti temporanei, in numero massimo di 2, per una durata massima di 3 mesi.

14. L'installazione di cartelli e/o "altri mezzi pubblicitari" è ammessa su tutto il territorio comunale, compatibilmente con:

- a) il numero di impianti richiesti in relazione a quelli già presenti sul territorio;
- b) l'impatto estetico e/o ambientale dei manufatti.

L'ufficio competente valuta, di volta in volta, l'opportunità del rilascio dell'atto di assenso in relazione ai suddetti fattori.

15. Gli impianti per affissione diretta ed indiretta sono consentiti solamente alle condizioni e limiti previsti dal presente Piano. Non sono previsti impianti su proprietà privata.

16. Qualora la posa di mezzi pubblicitari ricada su immobili, od in prossimità di essi, vincolati o tutelati dal D. L.vo n° 42/04 e s. m. e i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio), si applicano i disposti di cui agli artt. 49 e 153 dello stesso.

Art. 32 - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

1. Il posizionamento di insegne di esercizio e di "altri mezzi pubblicitari" entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è consentito, quando collocati perpendicolarmente al senso di marcia, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 art. 51 del D.P.R. n. 495 del 16/12/92 e s. m. e i., purché nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale previste dall'art.23 comma 1 del Codice della Strada.

2. Quando il posizionamento è richiesto in prossimità delle intersezioni esso è autorizzato nel rispetto della distanza minima di metri 5, calcolata dall'intersezione, ove non sia presente un impianto semaforico, o dalle lanterne semaforiche se presenti.

3. All'interno dei centri abitati è ammesso il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli "altri mezzi pubblicitari" limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno la larghezza superiore a 4 metri.

4. All'interno dei centri abitati il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e "altri mezzi pubblicitari" è consentito nel rispetto di cm 30 dal limite della carreggiata. Tale distanza si applica nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Art. 33 - Limitazioni per le insegne di esercizio

1. Le insegne di esercizio possono essere autorizzate, sia nei centri abitati che fuori dagli stessi, parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti.

2. Nei centri abitati le insegne di esercizio possono essere altresì autorizzate, sempre parallelamente al senso di marcia dei veicoli, derogando alle distanze minime previste al comma 2 e 4 e quelle di cui al comma 3, lettera c) dell'art 51 del D.P.R. n. 495/92 e s. m. e i. purché nel rispetto di quanto stabilito al comma 1 dell'art. 23 del codice della strada.

Art. 34 - Limitazioni per i cartelli e gli "altri mezzi pubblicitari"

1. Nei centri abitati i cartelli e gli "altri mezzi pubblicitari" collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli possono essere altresì autorizzati se posti ad una distanza non inferiore a cm. 30 dal limite della carreggiata e comunque in allineamento con preesistenti costruzioni fisse, muri e filari. I cartelli di superficie utile non superiore ai 5.00 metri quadrati per ciascun prospetto devono distare dal limite della carreggiata almeno 2.00 metri ad eccezione dei cartelli in aderenza a muri anche non costituenti parti di edifici.

Art. 35 - Limitazioni per gli impianti pubblicitari di servizio

1. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 metri quadrati, non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2 dell'art 51 del D.P.R. 495/92 e s.m. e i. ed entro i centri abitati si applicano le disposizioni della L.13/89 e s.m. ed i. e del D.P.R. 503/96 e s.m. e i. finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche.

2. Entro i centri abitati è consentita la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali in profilato in acciaio quadro zincato mm. 40 x 40 e con rinforzi interni trasversali e diagonali mm. 25 x 25 saldati con disco centrale, come da disegno esecutivo contenuto nella parte IV del "Piano degli Impianti", con dimensione di altezza mm. 960 e lunghezza mm. 1100. La zincatura a caldo dovrà essere eseguita secondo le norme UNI 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione. La transenna dovrà essere verniciata in colore grigio antracite e riportare tasselli catarifrangenti in colore bianco e rosso.

3. Qualora la transenna non rechi inserti pubblicitari, in corrispondenza dell'incrocio dei profilati diagonali, dovrà essere apposto ulteriore disco centrale in acciaio recante lo stemma della città di Asti, realizzato in ottone, come da disegni esecutivi contenuti nella parte IV del "Piano degli Impianti".

4. Le transenne dovranno essere posate in opera sulla pavimentazione, previa realizzazione di fori e formazione di basamenti in cls., oppure su lastre in pietra di grosse dimensioni, mediante fissaggio con tassellatura e basette di appoggio come da disegno esecutivo allegato contenuto nella parte IV del "Piano degli Impianti".

5. La dimensione massima degli inserti pubblicitari non potrà superare le dimensioni di mm. 680 x 1015, che dovranno trovare collocazione all'interno della transenna stessa.

Art. 36 - Limitazioni per i cartelli e altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile.

1. Entro i centri abitati è consentita la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, anche di tipo elettronico, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del presente regolamento.

Art. 37 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, entro e fuori dai centri abitati, possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio ed "altri mezzi pubblicitari" la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C ed F, ed il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempre che gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio lungo le strade di tipo C ed F la superficie complessiva dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari non può superare il 8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio.

3. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del Codice della Strada, degli altri regolamenti comunali vigenti e del presente Piano.

4. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.

CAPO VI° - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 38 - Insegne e mezzi pubblicitari soggetti ad autorizzazione

1. La collocazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e di "altri mezzi pubblicitari" lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle norme del presente regolamento, del D.Lgs. 285/92 e s. m. e i. e del D.P.R. 495/92 e s.m.ed i.

Art. 39 - Competenza al rilascio dell'autorizzazione

1. Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione al posizionamento di cartelli, insegne di esercizio e "altri mezzi pubblicitari", all'interno dei centri abitati, devono essere presentate al competente ufficio comunale.

2. Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione al posizionamento di insegne di esercizio, di cartelli, e "altri mezzi pubblicitari" fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di esse, sono presentate:

- a) Per le strade e le autostrade statali, alla Direzione compartimentale ex A.N.A.S. competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade;
- b) per le autostrade in concessione, alla società concessionaria;
- c) per le strade regionali, provinciali e di proprietà di altri enti, alle rispettive amministrazioni;
- d) per le strade militari al comando territoriale competente.

3. Quando i cartelli e gli "altri mezzi pubblicitari" collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo

nulla osta di quest'ultimo. I mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art.23 del Codice della Strada e del presente piano e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Art. 40 - Presentazione della domanda al Comune

1. Il soggetto interessato all'ottenimento di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, insegne di esercizio, "altri mezzi pubblicitari" o di arredi/strutture commerciali deve presentare domanda presso il competente ufficio comunale allegando la seguente documentazione:

- a) Due copie di un elaborato grafico dell'opera da realizzare, quotato, ed in scala appropriata;
- b) Documentazione fotografica del luogo di posa e dell'ambiente circostante.
- c) Titolo di disponibilità dell'immobile.

2. L'ufficio ricevente, in casi particolari, può chiedere l'integrazione con altra documentazione necessaria al completamento dell'istruttoria.

3. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, del terziario, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

Art. 41 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Il Settore comunale competente, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego questo deve essere motivato.

2. Il termine di cui al comma precedente resta sospeso dal giorno in cui il Dirigente del Settore comunale richieda, a mezzo di comunicazione scritta, la produzione di ulteriore documentazione o l'integrazione di quella depositata. La sospensione non potrà protrarsi per un periodo superiore ai sessanta giorni. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto nei termini di cui sopra, la domanda presentata verrà archiviata intendendosi rinunciata da parte del richiedente.

3. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio di autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente, nei confronti del Comune, per debiti inerenti la stessa tipologia di richiesta.

Art. 42 - Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, deve farne domanda, allegando in duplice copia il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

Art. 43 - Termine di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio, di "altri mezzi pubblicitari", di arredi, strutture commerciali su suolo pubblico, ha validità per un periodo massimo di anni tre ed è rinnovabile.

Art. 44 - Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio, di "altri mezzi pubblicitari", di arredi/strutture commerciali su suolo pubblico, è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 90 giorni prima della scadenza naturale provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.

2. Qualora le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo non vengano rispettate l'istanza presentata vale come nuova richiesta e non come rinnovo.

Art. 45 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, insegne ed "altri mezzi pubblicitari" e relative strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere, a proprie spese e cura, alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 46 - Targhette di identificazione

1. Su ogni cartello, insegna, arredo/struttura commerciale autorizzato dovrà essere saldamente fissato una targhetta, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale siano riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - d) progressione chilometrica del punto di installazione;
 - e) data di scadenza.
2. Per gli "altri mezzi pubblicitari" e le tende solari, ove risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a caratteri indelebili.
3. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Art. 47 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Oltre ai casi espressamente disciplinati dalla vigente normativa in materia costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) La cessazione dell'attività;
 - b) Il trasferimento dell'attività pubblicizzata in altro luogo;
 - c) il mancato ritiro dell'autorizzazione dell'opera entro 60 giorni dal termine previsto per il rilascio.
2. Oltre ai casi espressamente disciplinati dalla vigente normativa in materia costituiscono cause di revoca dell'autorizzazione:
 - a) La non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alla attività cui esso inerisce;
 - b) La mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
 - c) La mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - d) Il mancato utilizzo per oltre 180 giorni dell'impianto pubblicitario;
 - e) La mancata manutenzione degli impianti.

Art. 48 - Rimozione

1. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione, ai sensi dell'art. 53, comma 8 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 e s.m. e i. se non rispondenti al disposto dell'art. 23, comma 1, del Codice della Strada, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio a spese del soggetto di cui sopra.
2. Tutti i messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio a spese del soggetto di cui sopra.

CAPO VII° - SANZIONI ED INIZIATIVE SPECIALI

Art. 49 - Sanzioni

1. Le sanzioni vengono comminate, in proporzione alla gravità dell'abuso, in base alle normative vigenti ed ai sensi del Codice della Strada.
2. Per quanto non espressamente previsto da normative vigenti ed in caso di accertato abuso o difformità, ed in proporzione alla gravità dello stesso, ovvero in caso di mancato adeguamento entro i termini di cui al precedente art. 43 commi 2 e 3, il Dirigente del Settore interessato applica una sanzione amministrativa da € 500 (cinquecento) a € 2.000 (duemila) oltre la eventuale sanzione accessoria della rimessa in pristino o come previsto da regolamentazione vigente.

Art. 50 - Iniziative speciali

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare proposte coordinate ed unitarie nell'ambito di specifici interventi sulla collocazione di insegna e pubblicità proposti per più esercizi (o attività) da giudicare anche in deroga alle limitazioni e divieti contenuti nel presente Regolamento e finalizzate a conferire maggior decoro.
2. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, l'Amministrazione Comunale può attribuire compensi incentivanti, al personale addetto, in misure differenziate, in funzione di progetti speciali finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a monitorare gli impianti e mezzi pubblicitari esistenti.

CAPO VIII° - NORME FINALI

Art. 51 - Adeguamento alla normativa

1. Le insegne, i cartelli e gli "altri mezzi pubblicitari" esistenti ma non più rispondenti alla normativa vigente, ai regolamenti comunali ed alle prescrizioni di cui al presente Regolamento dovranno essere progressivamente adeguati od eliminati a cura e spese del titolare dell'impianto.

Art. 52 - Prescrizioni Ubicative

1. La localizzazione con opportuna simbologia degli Impianti di Affissioni su suolo pubblico previsti nel presente piano è indicata nella Parte IV del Piano generale degli impianti.
2. Con provvedimenti adottati dalla Giunta Comunale si individuano le ubicazioni degli impianti affissionali e le eventuali variazioni di collocazione, a seguito di modifiche viarie,

realizzazione di nuove opere pubbliche, quartieri od esigente sempre connesse con le pubbliche affissioni, in conformità ai criteri ed alle prescrizioni generali del presente piano.

Art. 53 - Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni delle normative richiamate nell'art. 1.
2. Viene abrogata ogni altra norma regolamentare incompatibile con le disposizioni del presente Regolamento.

* * * * *